

Aggiornamento alla GU 04/06/2002

Ministero dei trasporti e della navigazione

Circ. 20 novembre 1996, n. 146/96 (1).

L. 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale (2).

(1) Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale M.C.T.C., IV Direzione centrale.

(2) Vedi anche *circolare 18 gennaio 1999, n. 2/99*, emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Con la *legge 8 agosto 1991, n. 264*, successivamente integrata ed in parte modificata dapprima con la *legge 4 gennaio 1994, n. 11*, e quindi con la *legge 5 gennaio 1996, n. 11*, è stata ridisciplinata l'intera materia afferente alla consulenza automobilistica, nell'intento di riordinare razionalmente l'intero settore.

In quest'ottica, le novità di maggiore interesse riguardano, anzitutto, le nuove modalità, i criteri ed i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in parola.

A) Regime autorizzatorio

Le imprese individuali o le società che intendono esercire la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non sono più soggetti a licenza di P.S., a norma dell'art. 115 del T.U.L.P.S., bensì a specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio (art. 2, comma 1, *legge n. 264 del 1991*).

Allo stesso modo, le imprese individuali o le società che, alla data di entrata in vigore della *legge 5 settembre 1991, n. 264*, già esercitavano attività di consulenza sulla base di licenza di P.S. sono tenute a chiedere la conversione della licenza stessa in autorizzazione provinciale, ai fini del legittimo proseguimento dell'attività medesima.

Tale regime autorizzativo si applica anche alle c.d. delegazioni dirette dell'A.C.I. ed agli uffici che, sulla base di una concessione o di un convenzionamento con gli Automobile Club, istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, esercitano consulenza automobilistica (art. 1, comma 4, della *legge n. 11 del 1994*, come integrato dalla *legge n. 11 del 1996*, di conversione del *D.L. 25 novembre 1995, n. 501*).

L'intero corpo normativo che presiede la materia in esame, infatti, ha inteso porre su di un piano di perfetta eguaglianza tutti gli operatori del settore, sia sotto l'aspetto della opportunità di accesso all'attività di consulenza automobilistica; sia per quanto concerne i presupposti per l'accesso medesimo, sia, infine, per quanto inerisce al regime delle responsabilità e delle relative sanzioni applicabili.

Pertanto, non è dato in quest'ambito distinguere tra operatori privati in senso stretto ed operatori legati direttamente o indirettamente all'A.C.I., esercitando entrambe le categorie un'attività per definizione privatistica.

Appare infine opportuno accennare in questa sede, anche a beneficio degli Enti e delle Associazioni cui la presente circolare è diretta per conoscenza, che può darsi l'ipotesi, niente affatto rara, di operatori che gestiscono, od intendano gestire per il futuro, una pluralità di studi di consulenza automobilistica, ancorché sotto forma di "sedi secondarie".

Premesso che anche in tal caso non si può prescindere dalla sussistenza di specifiche autorizzazioni provinciali, tante quante sono le sedi di agenzia che fanno capo ad un medesimo titolare, occorre distinguere tra due ipotesi fondamentali:

- 1) i titolari di uno o più studi di consulenza automobilistica già esistenti alla data del 5 settembre 1991, possono ottenere le prescritte autorizzazioni, previo accertamento dei requisiti di legge, restando inalterato lo "status quo ante" di fatto esistente, con diritto ad essere ricompresi automaticamente nella programmazione numerica definita

dalla competente Amministrazione provinciale, ancorché in esubero.

Resta salvo quanto già evidenziato in tema di attività di consulenza esercitata direttamente dall'A.C.I. o dagli uffici in regime di concessione o convenzionamento con gli A.C.;

2) per gli operatori che intendano gestire per il futuro più studi di consulenza, invece, non rileva che intraprendano l'attività "ex novo", ovvero l'esercitino da un periodo di tempo anteriore al 5 settembre 1991.

In entrambi i casi, l'autorizzazione provinciale potrà essere rilasciata anzitutto, nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica in ambito provinciale (art. 2, comma 2, *legge n. 264 del 1991* e *D.M. 9 dicembre 1992*, in G.U. n. 300 del 22 dicembre 1992); inoltre per ogni nuova sede in tal modo autorizzata, dovrà essere prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza.

A seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un institore, di un socio, di un socio accomandatario (per le società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore della società, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla *legge n. 264 del 1991*, compreso l'attestato di idoneità professionale, e non esplicino la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

B) Requisiti

L'art. 3 della *legge n. 264 del 1991* sottopone il rilascio dell'autorizzazione provinciale al possesso di una serie di requisiti soggettivi i quali, a seconda dei casi, debbono essere posseduti da (art. 3, comma 1 e 2, *legge n. 264 del 1991*:)

- a) il titolare dell'impresa individuale;
- b) tutti i soci, in caso di società di persone;
- c) i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
- d) gli amministratori, in ogni altro tipo di società.

Come già evidenziato (paragrafo A), debbono ritenersi soggetti alle medesime prescrizioni anche i preposti alle sedi, costituite dopo il 5 settembre 1991, facenti capo al medesimo titolare.

Tutti i predetti soggetti debbono (art. 3, comma 1, *legge n. 264 del 1991*:)

- 1) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della U.E., purché residenti in Italia;
- 2) aver raggiunto la maggiore età;
- 3) non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lett. c) del citato art. 3, comma 1, della *legge n. 264 del 1991*;
- 4) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di prevenzione;
- 5) non essere stati interdetti o inabilitati;
- 6) non essere stati dichiarati falliti od essere sottoposti a procedura fallimentare.

Inoltre, l'imprenditore individuale o, in caso di società, almeno uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. b), c) e d), debbono essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, le imprese individuali o le società di consulenza automobilistica debbono inoltre:

- disporre di locali idonei all'esercizio dell'attività (art. 3, comma 1, lett. g), *legge n. 264 del 1991*.

A tale proposito, si rinvia ai criteri specificati con *D.M. 9 novembre 1992* il quale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, della medesima *legge n. 264 del 1991*, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della *legge n. 11 del 1994*, ha introdotto una deroga in favore degli studi di consulenza preesistenti al 5 settembre 1991;

- disporre di adeguata capacità finanziaria (art. 3, comma 1, lett. g), citato), che lo stesso *D.M. 9 novembre 1992* ha quantificato in 100.000.000 di lire. Anche in tal caso, è disposta una deroga in favore degli studi di consulenza preesistenti al 5 settembre 1991 (art. 10, comma 4, *legge n. 264 del 1991*, citato);
- versare una cauzione pecuniaria pari a 5.000.000 di lire (art. 3, comma 4, *legge n. 264 del 1991* e *D.M. 17*

febbraio 1993 pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 1993);

- versare un contributo "una tantum" (art. 3, comma 4, e art. 8, comma 4, *legge n. 264 del 1991*; *D.M. 26 aprile 1996* pubblicato in G.U. n. 165 del 16 luglio 1996) di importo pari a lire 50.000.

Si ritiene opportuno precisare, nel caso specifico, che il versamento in questione deve essere effettuato presso le Sezioni della Banca d'Italia, che svolgono compiti di tesoreria provinciale, per mezzo di un bollettino di conto corrente nella cui causale deve essere indicato il capitolo 2454 dello stato di previsione delle entrate del Ministero del tesoro, cui la predetta somma deve essere imputata.

Le regole sin qui descritte si intendono operanti anche nei confronti delle sedi in capo ad un medesimo titolare di studi di consulenza che vengano avviate, dopo il 5 settembre 1991, e ritenute autorizzabili dalle competenti autorità provinciali.

C) Attestato di idoneità professionale rilasciato a seguito di superamento di apposito esame

L'innovazione indubbiamente più rilevante della riforma in atto è tuttavia da ricercare nella volontà del legislatore del 1991 di delineare, con maggiore chiarezza, i tratti della professionalità degli esercenti l'attività di consulenza automobilistica, a tutela degli stessi operatori ed a garanzia della serietà e della competenza delle prestazioni offerte alla clientela.

Di qui la necessità, ai fini dell'esercizio dell'attività in parola, del possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (art. 5, *legge n. 264 del 1991*).

Sono pertanto tenuti a conseguire il predetto attestato:

1) i titolari delle imprese individuati che intendano avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 1, lett. f), *legge n. 264 del 1991*);

2) almeno un socio, in caso di società di persone che intendano avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 3, *legge n. 264 del 1991*);

3) almeno un socio accomandatario, in caso di società in accomandita semplice o per azioni che intendano avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 3, *legge n. 264 del 1991*);

4) almeno un amministratore, per ogni altro tipo di società che intenda avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 3, *legge n. 264 del 1991*).

Gli stessi soggetti sono, in particolare, obbligati al possesso dei requisiti in parola nel caso in cui l'impresa individuale o la società acquisti il complesso aziendale, a titolo universale o particolare, da un dante causa già titolare di licenza di P.S. o di autorizzazione provinciale.

Lo stesso dicasi per coloro che subentrano in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore della società che sia tenuto al possesso del requisito abilitativo.

Così come debbono essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza da un periodo di tempo anteriore al 5 settembre 1991 (e pertanto hanno ottenuto la conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza, ai quali, peraltro, debbono essere preposti soggetti anch'essi in possesso di un predetto attestato (si veda quanto già chiarito nel paragrafo A).

In tutti i casi sin qui descritti, i soggetti obbligati conseguono il titolo abilitativo a seguito del superamento di un esame di idoneità svolto innanzi ad apposite Commissioni istituite, su base regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale competente per territorio (art. 5, comma 1, *legge n. 264 del 1991*) secondo le modalità fissate con *D.M. 16 aprile 1996, n. 338*, che di seguito si illustrano.

Per potere accedere al predetto esame, gli interessati debbono:

- a) essere in possesso dei requisiti già descritti ai nn. 1-6 del paragrafo B) della presente circolare;
- b) aver conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado (o equiparato).

Peraltro, da tale obbligo sono esclusi:

- b1) coloro che siano in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui

all'art. 10, comma 3, della *legge n. 264 del 1991* (come sostituito dall'art. 4, comma 1, della *legge n. 11 del 1994*);

b2) i soci e i familiari del titolare dell'impresa di consulenza che dimostrino, a mezzo di qualsiasi atto o documento probante (es. libri paga, attestazioni di versamento di contributi previdenziali, atti notori, ecc.), di aver collaborato con il titolare dell'impresa alla conduzione dell'attività di consulenza automobilistica per un periodo anteriore al 5 settembre 1991.

c) rivolgere domanda redatta in bollo e compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al citato *D.M. n. 338 del 1996*, diretta alla Commissione regionale (od alla Commissione Provinciale istituita nelle provincie autonome di Trento e Bolzano) competente per territorio, avuto riguardo all'ambito regionale di residenza dell'interessato;

d) provvedere al versamento di lire 100.000, dovuto a titolo di "diritti di segreteria" (*D.M. 15 aprile 1996* pubblicato in G.U. n. 125 del 30 maggio 1996), secondo le modalità che verranno indicate dalle Commissioni esaminatrici. La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame di idoneità.

L'esame di idoneità consiste in una prova scritta articolata in quesiti a risposta multipla predeterminata, predisposti dalle stesse Commissioni esaminatrici, vertenti sulle materie di cui all'allegato 1 del citato *D.M. n. 338 del 1996*.

L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame, a mezzo di affissione in luogo accessibile al pubblico individuato dalle medesime Commissioni.

Come stabilito con *decreto dirigenziale 23 ottobre 1996*, gli esami di idoneità si svolgeranno, ogni anno, in un'unica sessione che ha inizio il 1° febbraio e termina il 30 aprile, nell'arco della quale le Commissioni esaminatrici stabiliranno le singole sedute d'esame, tenuto conto delle specifiche esigenze a livello territoriale.

Superato l'esame di idoneità, ciascun interessato deve rivolgere domanda, da prodursi in bollo, per il rilascio dell'attestato conseguito, secondo lo schema riportato in allegato (all. 1).

La domanda, indirizzata al Direttore dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. che ha sede nel capoluogo della Regione di residenza del richiedente, deve essere inoltrata per il mezzo della medesima Commissione innanzi alla quale l'interessato ha sostenuto l'esame di idoneità.

Le Segreterie che coadiuvano le Commissioni esaminatrici dovranno quindi trasmettere ai componenti Uffici Provinciali M.C.T.C., in allegato alle richieste degli interessati, copia conforme dei relativi verbali d'esame.

Verificata la regolarità formale delle richieste e dei relativi verbali d'esame trasmessi dalle Commissioni esaminatrici, gli Uffici Provinciali M.C.T.C. competenti avranno cura di compilare gli attestati di idoneità secondo lo schema di cui all'allegato 1 al *D.M. 2 luglio 1996*, utilizzando gli appositi modelli.

Gli interessati potranno materialmente prendere possesso degli attestati in parola presso gli Uffici Provinciali M.C.T.C. competenti, previo accertamento dell'identità personale dei soggetti che hanno accesso agli sportelli.

Gli interessati medesimi potranno eventualmente avvalersi dell'ausilio di terzi, per il ritiro degli attestati, purché muniti di specifica delega recante firma autenticata del delegante. Del rilascio deve esserne fatta menzione in apposito registro, nel quale debbono essere annotati:

- il numero di protocollo che identifica l'attestato e la relativa data di rilascio;
- gli estremi anagrafici del soggetto cui l'attestato è rilasciato;
- data di avvenuta consegna;
- firma dell'interessato (o dell'eventuale delegato) per ricevuta;
- firma del funzionario che ha provveduto alla consegna.

D) Attestato di idoneità professionale rilasciato a domanda

L'art. 5, comma 4, e l'art. 10, comma 2, *legge n. 264 del 1991* (nella versione introdotta dall'art. 4, comma 1, *legge n. 11 del 1994*) prevedono, inoltre, la possibilità di rilasciare a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza Automobilistica in favore di:

- a) i dirigenti preposti agli Uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, purché:
 - a1) siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato;

a2) possono vantare un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nella qualifica predetta, anteriori alla data del 5 settembre 1991;

b) coloro che, alla data del 5 settembre 1991, risultino avere esercitato effettivamente da almeno 5 anni attività di consulenza automobilistica e continuino ad esercitarla al momento della richiesta dell'attestato.

Quello dell'attualità dell'esercizio dell'attività di consulenza (assieme a quello dei 15 anni o i 5 anni anteriori al 5 settembre 1991), sia per i dirigenti A.C.I. che per gli altri operatori del settore, appaiono elementi imprescindibili al fine del rilascio dell'attestato in parola.

Pertanto dovranno essere rigettate le richieste di quei soggetti che, pur potendo vantare i 15 anni o i 5 anni di attività anteriori al 5 settembre 1991, di fatto non esercitino più in qualità di dirigenti A.C.I. o di titolari di licenza di P.S. (ora autorizzazione provinciale), l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Allo stesso modo, non potranno essere accolte le domande di coloro che, pur continuando ad esercitare, non abbiano maturato i 15 o i 5 anni di attività richiesti dalla legge.

Occorre inoltre avvertire, a compimento di quanto sin qui descritto, che sotto l'imperio della normativa previgente, non sono rari i casi in cui si siano determinate situazioni di fatto, nella concreta gestione delle "Agenzie pratiche auto", di non perfetta coincidenza tra titolarità della licenza di P.S. ed effettivo esercizio dell'attività di consulenza. A titolo di chiarificazione, si pensi ad esempio a quelle attività gestite da imprese familiari in cui uno dei coniugi risulti titolare di licenza, ma in concreto tutti i collaboratori familiari possono vantare un esercizio di fatto dell'attività di consulenza; od ancora al caso di società in cui un solo socio risulta titolare di licenza di P.S. ma di fatto l'attività è svolta da tutti i Consociati.

Trattandosi di una fenomenologia estremamente variegata, si impone necessariamente una lettura (ed una applicazione) rigorosa dell'art. 10, comma 2, della *legge n. 264 del 1991* (come sostituito dall'art. 4, comma 1, della *legge n. 11 del 1994*), allo scopo di prevenire possibili abusi difficilmente verificabili in sede di istruzione delle domande tese al rilascio degli attestati in parola, nonché storture applicative che possono prevedibilmente ingenerare sperequazioni ingiustificate ed inevitabili contenziosi.

Pertanto, ciascun Ufficio provinciale M.C.T.C. dovrà scrupolosamente attenersi alla regola secondo cui gli attestati di idoneità professionale possono essere rilasciati unicamente a coloro a nome dei quali risulti comunque rilasciata la licenza di P.S. ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.

Circa le modalità di rilascio degli attestati in esame, soccorre ancora una volta il già citato *D.Dirig. 2 luglio 1996*.

Gli interessati debbono produrre domanda in bollo, secondo lo schema che si allega, con la documentazione prevista nello stesso decreto, integrata dalle necessarie certificazioni anagrafiche.

Al riguardo, si rammenta che ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza rappresentano fatti e stati autocertificabili (art. 2) o comunque comprovabili anche mediante semplice esibizione di documenti, anche di identità personale, rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei predetti dati (art. 5). Tale ultima ipotesi appare, peraltro, concretamente praticabile solo laddove l'interessato consegni personalmente la domanda presso i competenti sportelli M.C.T.C.

Sarà compito degli Uffici provinciali M.C.T.C. acquisire d'ufficio il certificato del Casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura presso il Tribunale e presso la Pretura circondariale competenti per territorio, ai fini della verifica dei requisiti di cui alla lett. c) e d) dell'art. 3, comma 1, della *legge n. 264 del 1991*, richiamati dall'art. 2, comma 2, lett. d), del citato *D.Dirig. 2 luglio 1996*.

Dai certificati di vigenza rilasciati dalle Camere di commercio dovrà, ovviamente, appurarsi l'eventuale sottoposizione degli interessati a procedure fallimentari; mentre si ritiene congrua, ai fini di una maggiore speditezza del procedimento, la possibilità che gli interessati medesimi autocertifichino di non essere in stato di interdizione o inabilitazione.

Le domande dovranno essere rivolte ai Direttori degli Uffici provinciali M.C.T.C. capoluoghi di provincia, nel cui territorio ha sede l'attività degli interessati, ed a tali Uffici debbono essere direttamente inoltrate, anche a mezzo del servizio postale.

Conclusa la fase istruttoria, ciascun Ufficio curerà la compilazione degli attestati in esame, utilizzando gli appositi modelli.

Circa il ritiro materiale degli attestati, si rinvia alle istruzioni già illustrate a proposito degli attestati di idoneità professionale rilasciati a seguito di superamento di esame, con l'avvertenza che anche in tal caso dovrà essere istituito il relativo registro.

Il Direttore generale
dr. ing. Giorgio Berruti

Allegato 1

Schema di domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità professionali conseguito a seguito di esame

Al Direttore dell'Ufficio
provinciale M.C.T.C. di

_____ sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ e residente a _____
_____ in via/piazza _____
chiede il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, conseguito a seguito di superamento del prescritto esame sostenuto
innanzi alla Commissione regionale/provinciale (istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, *legge 8 agosto 1991*,
n. 264) di _____
in data _____

data

Firma del Richiedente

Autentica della firma [1] _____

[1] Ai sensi dell'art. 20 della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, la sottoscrizione dell'istante può essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Allegato 2

Schema di richiesta per il rilascio di attestato di idoneità professionale da conseguire a seguito di semplice domanda

Al Direttore dell'Ufficio
provinciale M.C.T.C. di

_____ sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ e residente a _____
_____ in via/piazza _____
_____, in qualità di _____
[1] dello Studio di consulenza _____
[2] con sede a _____ in via/piazza _____
_____, chiede il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. _____ [3] [4].

All'uopo allega la seguente documentazione:

- a) - copia autentica della licenza rilasciata dal Questore di _____
in data _____ ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5];
- copia conforme predisposta dall'Amministrazione Provinciale di _____,
della licenza rilasciata dal Questore di _____ in data _____
ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5];
- certificazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di _____
attestante il deposito della licenza rilasciata dal Questore di _____
in data _____ ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5];
- certificazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di _____
attestante la conversione in autorizzazione provinciale della licenza rilasciata dal Questore di _____
_____ in data _____ ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5] [6];
- copia autenticata dell'atto di concessione/convenzionamento con l'Automobile Club di _____
_____ stipulato in data _____ [5];
- certificazione rilasciata dall'Automobile Club di _____ attestante che _____ 1 _____
sottoscritt _____ è attualmente in servizio in qualità di dirigente presso _____
ed ha conseguito tale qualifica il _____ [5];
- b) certificato di nascita in bollo [7];
c) certificato di cittadinanza in bollo [7];
d) certificato di residenza in bollo [7] [8];
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non ricorrenza dello stato di interdizione o di inabilitazione;
f) certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio di _____

Dichiara, inoltre, di aver operato sino alla data odierna con i seguenti codici meccanografici M.C.T.C.:

_____	rilasciato il _____	[9]
_____	rilasciato il _____	[9]
_____	rilasciato il _____	[9]
_____	rilasciato il _____	[9]

data _____

Autentica della firma [10]

firma del richiedente

[1] Indicare se titolare di impresa individuale, socio, socio accomandatario, amministratore o dirigente A.C.I.

[2] Indicare la Ditta o la delegazione A.C.I.

[3] Per coloro che hanno maturato 5 anni di effettivo esercizio dell'attività di consulenza, indicare:

"art. 10, comma 2, della *legge 8 agosto 1991, n. 264*, come modificato dall'art. 4, comma 1, della *legge 4 gennaio 1994, n. 11*".

[4] Per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, indicare:

"art. 5, comma 4, della *legge 8 agosto 1991, n. 264*".

[5] Indicare solo il caso che ricorre.

[6] Tale certificazione deve essere allegata allorché l'Amministrazione provinciale non abbia trattenuto agli atti l'originale della licenza di P.S., avendola il titolare restituita presso la Questura che l'ha rilasciata.

[7] Ai sensi degli artt. 2 e 5 della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza rappresentano fatti e stati comprovabili anche mediante dichiarazione sostitutive di certificazioni, ovvero semplice esibizione di un valido documento, anche di identità personale, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione e contenente l'attestazione dei dati richiesti.

[8] Solo per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

[9] Indicare la data di rilascio se conosciuta.

[10] Ai sensi dell'art. 20 della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, la sottoscrizione dell'istante può essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda e la relativa documentazione.